



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTAGNETO CARDUCCI**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A.

Sede sociale: 57022 Castagneto Carducci (LI), via Vittorio Emanuele, 44 – Codice ABI 08461 - Iscritta all'albo delle Banche al n. 2185 - Capitale sociale e riserve (Patrimonio) al 31/12/2014 € 96.669.645 - Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Imp. LI 00149160491 – Indirizzo telematico www.bcccastagneto.it – e.mail bcccastagneto@bcccastagneto.it - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Ombudsman Bancario.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.c.p.A OBBLIGAZIONI A TASSO STEP UP
15 Giugno 2015 – 15 Giugno 2020 ISIN IT0005119299 340^ Emissione di nominali EURO 3.000.000,00

REGOLAMENTO

Art. 1 - Il prestito è costituito da n. **3.000** obbligazioni del valore nominale di **Euro 1.000** ciascuna, per l'ammontare complessivo di **Euro 3.000.000,00**. L'emittente nel periodo di offerta ha facoltà di aumentare l'ammontare totale dell'emissione tramite comunicazione sul sito dell'Emittente www.bcccastagneto.it.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 obbligazione. Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro 1.000,00, pari a n. 1 Obbligazione.

Terminato il periodo di collocamento le obbligazioni potranno essere negoziate per importi pari al valore nominale e suoi multipli. Ogni obbligazione comprende **10** cedole di interesse, una per ogni **semestralità**.

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione e quindi accentrato presso la Società di Gestione Monte Titoli S.p.A.

Art. 2 - Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di **Euro 1.000** per ciascuna obbligazione senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori.

La durata del prestito è di **60 mesi**, a partire dal **15 Giugno 2015** e fino al **15 Giugno 2020**. Il rimborso avrà luogo alla pari e senza alcuna deduzione di spese, a partire dal giorno di scadenza del **15 Giugno 2020**.

Art. 3 - Le obbligazioni fruttano interessi, pagabili in rate **semestrali** posticipate, a decorrere dalla data di godimento. Il periodo di offerta e la data di godimento vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione e sono definiti come segue:

- periodo di offerta dal **15 Giugno 2015** al **04 Settembre 2015** salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta da comunicare con apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente www.bcccastagneto.it ;

- data di godimento **15 Giugno 2015**;

- tasso di interesse annuo lordo: **1,40%** per il primo anno, **1,50%** per il secondo anno, **1,60%** per il terzo anno, **1,80%** per il quarto anno, **2,20%** per il quinto anno.

Art. 4 - La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento stabilito, presso gli sportelli della Banca o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l'apposita scheda. Nel caso in cui la quantità delle obbligazioni richieste ecceda l'entità dell'emissione, e l'emittente non si avvalga della facoltà di chiusura anticipata delle sottoscrizioni, verranno osservati i seguenti criteri di riparto:

- in primo luogo verrà assegnata a ciascun sottoscrittore una quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di nominali 1.000 Euro; qualora l'ammontare dell'emissione non fosse sufficiente a coprire tale assegnazione, verrà seguito, per l'esclusione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di presentazione contemporanea, si procederà a sorteggio;

- l'eventuale eccedenza verrà utilizzata, sempre seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, per l'assegnazione di un'ulteriore quantità di obbligazioni corrispondente al valore nominale di 1.000 Euro, e così via, fino al completo esaurimento del prestito.

Art. 5 - Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale verranno eseguiti presso gli sportelli della Banca o presso la Società di Gestione.

Art. 6 - Le obbligazioni non sono quotate sui mercati regolamentati. L'Emittente non assume l'onere di controparte. Le Obbligazioni saranno oggetto di negoziazione nell'ambito dell'attività di Internalizzazione Sistemica svolta da Invest Banca S.p.a., quale negoziatore unico sul mercato denominato 'IBIS-Invest Banca Internalizzatore Sistemico'. L'Emittente potrà inoltre negoziare le Obbligazioni in conto proprio, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione, secondo le modalità previste dal proprio Regolamento Interno messo a disposizione della clientela presso le filiali della banca.

Art. 7 - Gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dovuta ai sensi del D. Lgs. n.239/96 e successive integrazioni e modificazioni. Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n.239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Attualmente, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. 66 del 24.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, l'aliquota di imposizione fiscale è pari al 26,00%. Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati. **Attualmente, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. 66 del 24.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, l'aliquota di imposizione fiscale è pari al 26,00%.**

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, per i titoli depositati presso la stessa, opera in qualità di sostituto d'imposta ai sensi del D. Lgs. n. 239/96.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

Art. 8 - Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive una volta trascorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive una volta decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è rimborsabile.

Art. 9 - Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Per ogni controversia relativa alle sottoscrizioni, alle obbligazioni, nonché all'interpretazione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Livorno. Ove si tratti di controversie con consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi residenza o il domicilio elettivo del consumatore.